

Sezione I - Modalità di tenuta del registro di cui all'art. 7.***Vidimazione***


1. Il registro è tenuto:
 - a) manualmente ed è costituito da non oltre 200 fogli fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o
 - b) con sistemi informatici, costituito:
 1. da non oltre 500 fogli, da stamparsi mensilmente entro il settimo giorno lavorativo del mese successivo e, comunque, a richiesta degli Organi di controllo, ovvero
 2. da altri supporti di memorizzazione, previa adozione di specifiche prescrizioni da parte dell'ICQRF.
2. Il registro è tenuto nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati. Sono esclusi i depositi di olio confezionato.
3. Il responsabile legale della ditta, o la persona appositamente delegata, fa richiesta di vidimazione del registro, con apposita domanda soggetta all'imposta di bollo, all'Ufficio dell'ICQRF o all'Ufficio regionale competente ove ha sede lo stabilimento/deposito. Il registro su supporto cartaceo di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) punto 1, prima della vidimazione, deve riportare sul frontespizio, a cura della ditta richiedente, le seguenti indicazioni:
 - a. *“Registro di carico e scarico degli oli vergini ed extra vergini di oliva di cui al Reg. (CE) n. 1019/2002”*;
 - b. nome o ragione sociale, codice fiscale ed eventuale partita IVA e indirizzo della sede legale dell'impresa;
 - c. indirizzo dello stabilimento o deposito;
 - d. nome, dati anagrafici e codice fiscale del responsabile legale;
 - e. il numero di pagine costituenti il registro.

Inoltre, i fogli che compongono il registro devono essere preventivamente numerati. Nel caso di registro a schede contabili mobili o fogli informatici, ogni pagina deve riportare, altresì:

- a. il nome o la ragione sociale della ditta e indirizzo dello stabilimento;
- b. il numero progressivo del registro riferito allo stabilimento e all'anno.

L'Ufficio preposto, ai fini dell'esecuzione delle operazioni di vidimazione del registro:

- a. verifica, preliminarmente, il numero delle pagine nonché la presenza sulle stesse e sul frontespizio delle annotazioni di cui ai punti precedenti;



- b. appone su ciascuna pagina e sul frontespizio, che deve essere firmato dal funzionario che ha proceduto alla vidimazione, un timbro a secco o ad inchiostro indelebile;
- c. annota sul frontespizio la data di presentazione del registro, la data e il numero di vidimazione;
- d. tiene la registrazione dei dati della vidimazione.

L'Ufficio regionale, competente alla vidimazione, comunica mensilmente all'Ufficio dell'ICQRF i dati relativi ai registri vidimati nel mese precedente.

Istruzioni per la compilazione

1. Sono tenuti conti distinti, suddivisi tra prodotto "sfuso" e "confezionato", in funzione della categoria dell'olio di cui all'art. 3, lett. a) e b) del Regolamento e della designazione dell'origine.

Le designazioni di origine cui intestare i singoli conti sono le seguenti¹:

- a. Italia;
 - b. nome dello Stato membro (Spagna, Grecia, Portogallo, etc.) o del Paese terzo (Tunisia, Marocco, Turchia, etc.);
 - c. Comunità;
 - d. miscela di oli di oliva comunitari (o riferimenti analoghi utilizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto);
 - e. miscela di oli di oliva non comunitari (o riferimenti analoghi utilizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto);
 - f. miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari (o riferimenti analoghi utilizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto);
 - g. olio ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del Paese interessato).
2. Il registro potrà essere realizzato secondo lo schema esemplificativo di cui alla sezione III del presente allegato o in forme diverse, a condizione che vi siano riportate tutte le indicazioni ivi previste riferibili all'effettiva tipologia di oli d'oliva lavorata.

Nella Sezione II del presente allegato è riportato un elenco di codici e operazioni a titolo esemplificativo. Qualora l'operatore abbia necessità di utilizzare codici diversi da quelli proposti, deve indicare sul registro l'elenco dei codici adottati e le relative descrizioni.

¹ In funzione di quelle effettivamente utilizzate in etichetta o nella compilazione dei documenti commerciali. Pertanto possono non essere predisposti conti intestati ad origini non utilizzate dall'azienda.



Nel registro sono indicate le movimentazioni di ciascuna partita di olio vergine ed extra vergine e le operazioni di cui ai paragrafi successivi. In riferimento all'olio, l'unità di misura da adottare potrà essere, a scelta dell'operatore, o il litro o il chilogrammo, purché, in ogni conto distinto, costituito da un carico e scarico, venga utilizzata la stessa unità di misura. Per la conversione dell'unità di peso (chilogrammo) in unità di volume (litro), deve essere utilizzato il coefficiente 0,916 ($0,916 \text{ kg} = 1 \text{ l}$), arrotondando all'unità i decimali (per difetto fino a 0,49 e per eccesso da 0,50).

3. Nel registro sono indicati, per ciascuna entrata ed uscita di olio:
- la data e il numero progressivo dell'operazione,
 - il codice dell'operazione,
 - il quantitativo effettivamente entrato o uscito,
 - il nome del fornitore/destinatario e il codice fiscale,
 - la designazione dell'olio completata, se del caso, dalle indicazioni facoltative lett. a) e b) di cui all'art. 5 del Regolamento,
 - gli estremi del documento di accompagnamento,
 - l'indicazione dei recipienti di stoccaggio del prodotto in entrata e in uscita,
 - l'indicazione del lotto per i prodotti confezionati.

Inoltre, i frantoi indicano per la presa in carico delle olive:

- il quantitativo giornaliero suddiviso per olivicoltore,
- codice fiscale dell'olivicoltore.

Sul registro sono annotati, inoltre, gli scarichi di olio relativi:

- all'autoconsumo,
- alle minute vendite, in forma riepilogativa giornaliera, suddivise per categoria di olio, designazione dell'origine e lotto e senza l'indicazione degli estremi del documento,
- ai trasferimenti verso i punti vendita aziendali, anche interni, che devono essere annotati nel registro dello stabilimento tra le uscite. I punti vendita aziendali non sono obbligati alla tenuta del registro.

4. Nel registro, qualora effettuate, devono essere indicate le seguenti operazioni:
- la produzione di olio e il relativo quantitativo di olive impiegate,
 - le movimentazioni interne,
 - la produzione di miscele di oli di origine diversa,
 - il confezionamento,



- lo scarico di olio extra vergine di oliva e di oliva vergine destinato:
 - alla produzione di “olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini”, di “olio di sansa di oliva” o alla produzione di altri prodotti alimentari,
 - ai mercati extracomunitari.

Per ciascuna delle predette operazioni sono menzionate:


- il codice dell'operazione,
- la data dell'operazione,
- la quantità e tipologia di prodotti utilizzati e ottenuti e, nel caso di confezionamento, il lotto,
- il numero identificativo dei recipienti di stoccaggio prima dell'operazione e di quelli di destinazione dei prodotti ottenuti,
- il nome e l'indirizzo del committente, se si tratta di una lavorazione per conto terzi.

Le perdite e i cali dovuti a lavorazione, travasi e separazione delle morchie devono essere riportati nel registro all'atto in cui vengono ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza.

5. Nel registro, nella colonna “note”, dovranno essere riportate anche le indicazioni facoltative di cui all'art. 5, lett. a) e b) del Reg. (CE) 1019/2002, limitatamente a quelle partite destinate ad essere commercializzate con una di tali diciture. A scelta dell'operatore, le indicazioni facoltative possono essere riportate sotto forma di codice, la cui descrizione deve essere indicata nel registro.
6. Le registrazioni:
 - di cui al paragrafo 3 sono effettuate entro il terzo giorno lavorativo successivo, per le entrate, a quello della ricezione e, per le uscite, a quello della spedizione;
 - di cui al paragrafo 4 sono effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione.

Gli scarichi di prodotti preconfezionati, diversi dalla minuta vendita, suddivisi per categoria di olio e designazione dell'origine, possono essere effettuati anche in modo riepilogativo purché entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione del primo scarico e distintamente per lotto. In tal caso, è possibile omettere il nome del destinatario indicando i riferimenti dei relativi documenti commerciali.

Gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP, che non hanno ottenuto la certificazione, devono essere caricati nel registro entro tre giorni dalla notifica della mancata certificazione.



I totali di colonna a fine pagina o gli eventuali saldi derivanti dalla chiusura periodica dei conti devono essere riportati nella pagina successiva come “*riporto pagina precedente*”. Fanno eccezione i registri tenuti con sistemi informatici che evidenziano, per ogni operazione registrata sul conto, il relativo saldo.

7. Il registro e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la chiusura di tutti i conti iscritti nel registro medesimo.

Sezione II

Codici delle movimentazioni e operazioni

- A=** carico di olive (AP = carico di olive proprie; AA = carico di olive acquistate);
- B=** scarico olive e produzione olio (sia classificato che in attesa di classificazione);
- C=** acquisto olio;
- D=** carico olio da molenda;
- E=** carico di olio proveniente da altro stabilimento o deposito della stessa impresa;
- F =** vendita di olio al consumatore finale;
- G=** vendita olio;
- H=** carico di olio che non ha ottenuto la certificazione DOP/IGP;
- I=** scarico di olio per trasferimento di prodotto verso altro stabilimento o deposito della stessa impresa;
- L=** confezionamento;
- M=** movimentazione interna di olio sfuso;
- N=** produzione di miscele di oli di origine diversa;
- O=** classificazione o cambio di categoria dell'olio;
- P=** perdite o cali di olio;
- Q=** separazione morchie;
- R=** cessione in omaggio di olio confezionato;
- S=** scarico di olio destinato a non recare la designazione dell'origine (destinato all'industria, alla produzione di olio di oliva, di olio di sansa di oliva, etc);
- T=** destinazione Extra UE;
- U=** scarico olio per autoconsumo;
- V=** reso di olio sfuso da clienti;
- Z=** reso di olio confezionato da clienti;
- X=** svuotamento di olio confezionato;



Codici da utilizzare nella lavorazione per conto terzi

- AO1**= carico di olive in conto di lavorazione;
AO2= scarico di olive e produzione olio in conto lavorazione;
AO3= carico di olio sfuso di terzi in conto lavorazione;
AO4= classificazione o cambio di categoria dell'olio in conto lavorazione;
AO5= scarico di olio sfuso di terzi in conto lavorazione;
AO6= carico di olio sfuso di terzi in conto deposito;
AO7= scarico di olio sfuso di terzi in conto deposito;
AO8= restituzione a terzi di olio confezionato in conto lavorazione;

Ulteriori codici a cura dell'operatore

BO...= eventuali nuovi codici da definire a cura dell'operatore per operazioni non in elenco.



REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI EXTRAVERGINI E VERGINI SCELTE CONFEZIONATI (REG. C.E.N. 1019/2002)

44/10

44/10

DATA (dd/mm/aaaa)

10A00315

OPERAZIONE	DOCUMENTO CERTIFICATO	CODICE OPERAZIONE (1)	POMIGRISTALIANO (nominazione scolar)	CDS REGALE	OLIVA (2)		REPERTE DI RICOVERO (3)	REPERTE DI RICOVERO (4)	QUANTITÀ IN QUANTITÀ (5)	OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA		OLIO DI OLIVA VERGINE		NOTE (6)
					Carico	Scarico				OLIVETANA	ULIV*	OLIVETANA	ULIV*	
					Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico
REPORTO PAGINA PRECEDENTE														
TOTALE DI COLONNA														

(1) Elenco codici allegato
 (2) Indicare il riferimento (numero o lettera) del repertorio in cui il prodotto viene associato o, nel caso di prodotto confezionato, il repertorio di stoccaggio di cui è stato ottenuto
 (3) Indicare il riferimento (numero o lettera) del nuovo repertorio di destinazione in cui il prodotto viene associato
 (4) Spazio per il notaio
 (5) Ripetere, se utilizzato, le indicazioni di cui all'art. 5 lettere a) e b) del Reg. (CE) n° 1019/2002

